

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo e quindi inapplicabile;
- annullare la decisione del 18 giugno 2013 di bonificazione dei diritti a pensione acquisiti dal ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio, nel contesto del loro trasferimento nel regime pensionistico delle istituzioni dell'Unione europea, in applicazione delle disposizioni generali d'esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2013 — ZZ/ERA**(Causa F-120/13)**

(2014/C 45/88)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. S. Pappas)*Convenuta:* Agenzia ferroviaria europea (ERA)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente presso l'Agenzia;
- condannare l'Agenzia alle spese.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-126/13)**

(2014/C 45/89)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: avv. É. Boigelot)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del PMO di versare gli assegni familiari direttamente alla madre della figlia del ricorrente, con effetto retroattivo al 1° ottobre 2012.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 21 maggio 2013 con la quale il PMO informa il ricorrente della sua decisione di versare direttamente alla madre della figlia minore del ricorrente gli assegni familiari, compresi l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° ottobre 2012;
- annullare la decisione adottata il 23 settembre 2013 recante rigetto del reclamo del ricorrente;
- condannare la Commissione a versare al ricorrente la totalità degli importi dovuti a titolo di assegni familiari indebitamente trattenuti dal 1° ottobre 2012 fino alla data di esecuzione della sentenza che sarà pronunciata, aumentati degli interessi di mora calcolati al tasso del 4 % l'anno a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino alla data della completa liquidazione;
- condannare la Commissione alle spese.